

SETTORE CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI

Servizio: SPORT

Proposta n. 1842 del 14/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

con visto di regolarità contabile

N. 1745 del 15/12/2020

OGGETTO:

EROGAZIONE CONTRIBUTO AD A.S.D. "POLISPORTIVA SAVIO CALCIO" AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA CONVEMNZIONE REP. 10976/2016

LA DIRIGENTE DI SETTORE

Nell'esercizio dei poteri che Le derivano dagli artt. 107 co. 1, 2 e 3 e 183 co. 9 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 53 dello Statuto Comunale ed in applicazione dell'art. 22 del vigente regolamento di contabilità;

Viste:

- la delibera di C.C. n. 42 del 24.09.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 2022 e la delibera di C.C. n. 5 del 28.01.2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 2022;
- la delibera di C.C. n. 8 del 28.01.2020 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2020 – 2022 e i relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e del D. Lgs. 267/2000;
- la delibera di G.C. n. 36 del 18.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano della performance 2020 2022 e il Piano esecutivo di gestione 2020 2022 comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi;

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorio-sportive sotto il profilo educativo-formativo, dell'aggregazione e della socializzazione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita;
- che in particolare l'Amministrazione promuove e valorizza la pratica sportiva rivolta ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, in relazione ai quali l'aggregazione sportiva rappresenta un'importante strumento di prevenzione primaria;

Dato atto:

- che il sostegno e la promozione dello sport si realizzano attraverso alcune fondamentali linee di intervento, tra le quali, in primo luogo, la messa a disposizione di impianti attrezzati per la pratica delle diverse discipline sportive;
- che il Comune è proprietario infatti di numerosi impianti sportivi, tra i quali il Palazzetto dello Sport, la piscina comunale, lo "Stadio dei Pini G. Todoli", l'impianto da golf di Milano Marittima, il Circolo Tennis e numerosi impianti sportivi minori;

Evidenziato:

- che alcuni di questi impianti sono classificati come "impianti sportivi di quartiere" ai sensi del Regolamento comunale approvato con atto di C.C. n. 2/1998 e successive modifiche e integrazioni;
- che si tratta di impianti che hanno una rilevanza strettamente connessa alla dimensione di quartiere ed una forte caratterizzazione sociale in quanto rappresentano, all'interno del quartiere in cui sono ubicati, centri di aggregazione, di socializzazione e di partecipazione alla vita della comunità;
- che in relazione alle attività svolte in favore dei bambini e dei giovani, gli impianti in oggetto assumono il ruolo di vere e proprie agenzie educative;
- che si tratta quindi di realtà a forte valenza sociale, che risulta essenziale tutelare e salvaguardare ai fini del benessere della comunità e della prevenzione di situazioni di disagio e di vulnerabilità;

Dato atto che, per tali motivazioni, ed in considerazione delle difficoltà economiche in cui versano le piccole società sportive negli ultimi anni, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di prevedere, all'interno delle convenzioni per l'affidamento in gestione degli impianti in oggetto, la possibilità di erogare contributi economici a sostegno delle spese di gestione, sulla base degli indirizzi formulati dall'Amministrazione stessa e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

Considerato che sin dall'anno 2014 (seduta del 23.12.2014) la Giunta comunale ha formulato l'indirizzo, successivamente formalizzato con nota dell'Assessore allo Sport prot. gen. n. 38328/2016:

- di erogare un contributo economico a sostegno delle società sportive affidatarie di impianti di quartiere che si trovino a farsi carico per la prima volta delle spese relative alle utenze, precedentemente a carico dell'Amministrazione;
- di concedere, in particolare, a dette società, un contributo economico pari alla spesa sostenuta dal Comune, ridotta di almeno il 5% per l'anno 2016 e di almeno un ulteriore 5% annuo per gli anni a venire:

Precisato che la finalità del contributo è quella di mitigare l'impatto dei nuovi oneri finanziari a carico delle società sportiva, assicurando un sostegno economico da ridurre progressivamente nel tempo;

Evidenziato:

- che tra le società sportive che si trovano nella situazione descritta vi è l'ASD "Polisportiva Savio Calcio":
- che infatti l'art. 4 lett. K) della convenzione REP. 10976/2016 relativa all'affidamento in gestione, a partire dall'anno 2016, del Centro Sportivo di Savio, prevede che la società sportiva si faccia carico delle spese per le utenze, precedentemente sostenute dal Comune;

Richiamato l'art. 14 della convenzione suddetta, che recita testualmente:

"Nel periodo di vigenza della convenzione, il Comune, nell'ambito degli interventi di sostegno e promozione dello sport, potrà concedere contributi economici a sostegno delle spese di gestione dell'impianto, sulla base degli indirizzi formulati dall'Amministrazione e compatibilmente con le disponibilità di bilancio";

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 956/2016 e n. 224/2017 con le quali, sulla base di tale previsione ed in attuazione del citato indirizzo, è stato erogato all'ASD "*Polisportiva Savio Calcio*" un contributo economico a sostegno delle spese per le utenze, rispettivamente per le annualità 2016 e 2017, quantificando il contributo medesimo sulla base di quanto suindicato;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1086/09.08.2018 con la quale, considerati gli interventi di efficientamento energetico realizzati presso il Centro sportivo - che hanno consentito un forte contenimento delle spese per le utenze - e' stato erogato all'ASD "*Polisportiva Savio Calcio*", per l'annualità 2018, un contributo economico ridotto ad Euro 10.000,00;

Dato atto:

- che per l'anno 2019 è stato confermato un contributo di tale importo, come da determinazione dirigenziale n. 745/2019;
- che, viste le somme assegnate dalla Giunta comunale al pertinente capitolo 06011.04.161413001 "Contributi per impianti sportivi" del Piano esecutivo di gestione 2020, si ritiene di confermare nuovamente l'importo di Euro 10.000,00 quale contributo da erogare per l'annualità corrente;

Dato atto che il contributo in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del "Regolamento comunale per la concessione di forme di sostegno in attuazione del principio di sussidiarietà, approvato con atto C.C. n. 17 del 26.03.2018, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a) del Regolamento stesso;

Dato atto inoltre che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei pagamenti, conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Dato atto altresì che, come previsto dall'art.1, commi da 819 a 826, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento consentono il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, secondo il prospetto di cui all'allegato 10 del D.lgs. 118/2011 al rendiconto della gestione;

Dato atto infine che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore Cultura, Servizi e beni comuni, firmataria del presente atto;

Verificata la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

- Di erogare all'ASD "Polisportiva Savio Calcio" (con sede in Via Tamigi n. 11, Savio di Cervia, P.IVA 02305030393), ai sensi dell'art. 14 della convenzione REP. 10976/2016, un contributo economico pari ad € 10.000,00 a sostegno delle spese relative alle utenze – Anno 2020;
- 2. Di impegnare la spesa di € 10.000,00 al cap. 06011.04.161413001 Bil. Prev. 2020/2022 Es. 2020;
- 3. Di dare mandato al Servizio Finanziario di liquidare e pagare il contributo in oggetto in un'unica soluzione all'esecutività del presente atto, previa pubblicazione della spesa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 da parte dei competenti "Servizi alla Comunità";
- 4. Di dare atto che, stante quanto indicato al punto precedente, l'obbligazione assunta con il presente atto ha scadenza il 31.12.2020;
- 5. Di dare atto che il contributo non deve essere assoggettato a ritenuta d'acconto del 4%, come da dichiarazione rilasciata dal beneficiario e conservata agli atti dei "Servizi alla Comunità";
- 6. Di dare atto che il contributo di cui al presente atto non rientra nell'ambito di applicazione del "Regolamento per la concessione di forme di sostegno in attuazione del principio di sussidiarietà" approvato con atto di C.C. n. 17/2018, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a) del Regolamento stesso;
- 7. Di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore Cultura, Servizi e beni comuni, firmataria del presente atto.

La Dirigente Daniela Poggiali / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate